

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. in data 29 marzo 2016, così come modificato e integrato in data 6 luglio 2016, in data 27 giugno 2018 e successivamente in data 5 novembre 2018.

Sommario

1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE, MODALITÀ DI RECEPIMENTO E PRINCIPI GENERALI
2. DEFINIZIONI
3. DESTINATARI E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
4. MAPPATURA DEI TIPI DI INFORMAZIONE RILEVANTE
5. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI
6. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
7. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
8. PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO, STOCCAGGIO E DEPOSITO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
9. PROCEDURA DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
10. ISTITUZIONE DEL REGISTRO INSIDER E DEL REGISTRO INFORMAZIONI RILEVANTI
11. INCONTRI CON LA COMUNITA' FINANZIARIA E CON ORGANI DI STAMPA
12. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO
13. INFORMAZIONI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
14. SONDAGGI DI MERCATO
15. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET
16. SISTEMA SANZIONATORIO
17. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/01
18. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - CRITERI ESEMPLIFICATIVI E LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI O INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

ALLEGATO 2 – MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONE RILEVANTE

ALLEGATO 3 – TIPI DI INFORMAZIONE RILEVANTE

ALLEGATO 4 – CRITERI E CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

ALLEGATO 5 - VERBALE DEL RITARDO

ALLEGATO 6 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

ALLEGATO 7 - CRITERI PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ

1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE, MODALITÀ DI RECEPIMENTO E PRINCIPI GENERALI

1.1 Obiettivi e principi generali

Le presenti Linee Guida (**Linee Guida**), le quali sono adottate in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari¹, definiscono i principi e le regole relativi sia alla gestione interna sia alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti ENAV S.p.A. (**ENAV** o anche la **Società**) e le società da questa controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate, come di seguito definite, e contiene le disposizioni relative alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate.

Le regole e i principi contenuti nelle presenti Linee Guida sono finalizzati ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di *market abuse* ed a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o comunque suscettibili di divenire tali, al fine di evitare che la comunicazione dei documenti e delle informazioni riguardanti ENAV e il Gruppo, come di seguito definito, possa avvenire in forma selettiva, ovvero, ad esempio, possa esser rilasciata in via anticipata a determinati soggetti - quali per esempio azionisti, giornalisti o analisti - oppure venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

Le Linee Guida sono altresì una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (**Decreto 231**).

1.2 Ambito di applicazione soggettiva

Le Linee Guida si applicano ad ENAV e, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da ENAV, alle Società Controllate (come di seguito definite) le quali, di conseguenza, sono tenute a curarne l'adeguata diffusione interna, al fine di garantire, per quanto di competenza, il rispetto delle medesime e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Ove ne ricorrano i presupposti, le Società Controllate adottano disposizioni integrative delle presenti Linee Guida con riferimento all'individuazione, alla gestione ed alla comunicazione di Informazioni Privilegiate. Tali disposizioni integrative possono, a titolo esemplificativo, avere riguardo all'individuazione di un *focal point* per i flussi informativi con ENAV inerenti l'applicazione delle presenti Linee Guida.

Le Società Controllate di diritto straniero applicano le presenti Linee Guida nel rispetto delle normative locali cui le medesime sono soggette.

1.3 Rapporti istituzionali e con la comunità finanziaria

Fermo restando quanto più in dettaglio disciplinato nel prosieguo delle presenti Linee Guida e l'applicabilità delle medesime a tutti i Destinatari, è, in particolare, stabilito che:

- ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione da parte di dirigenti e dipendenti di ENAV, e ove del caso degli altri Destinatari che comporti la divulgazione di

¹ Segnatamente: i) il Regolamento UE N. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (**Regolamento Market Abuse**) e successivi Regolamenti delegati e di esecuzione; ii) le disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 58/1998 (**Testo Unico della Finanza**); nonché iii) a quanto raccomandato dall'art. 1.C.1 lett. j) del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il **Codice di Autodisciplina**), e tenuto conto delle raccomandazioni presenti nelle Linee Guida Consob "*Gestione delle informazioni privilegiate*" pubblicate in data 13 ottobre 2017 (le **Linee Guida Consob**)

documenti e informazioni di carattere aziendale, deve essere espressamente autorizzato e avvenire esclusivamente per il tramite della struttura Communication and Investor Relations, che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza dei documenti e delle informazioni oggetto di divulgazione;

- ogni rapporto con analisti finanziari ed investitori istituzionali da parte di dirigenti e dipendenti di ENAV, e ove del caso degli altri Destinatari, che comporti la comunicazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, deve avvenire esclusivamente per il tramite della struttura Communication and Investor Relations di ENAV, che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza dei documenti e delle informazioni oggetto di comunicazione; in occasione di incontri in persona tra analisti finanziari ed investitori istituzionali e i dirigenti e dipendenti di ENAV dovrà essere sempre garantita la presenza di un rappresentante della struttura Communication and Investor Relations;
- la struttura Communication and Investor Relations si coordina con le FOCIP, come di seguito definite, nel cui ambito si originano le Informazioni Privilegiate, al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza di contenuti dei documenti e delle informazioni oggetto di divulgazione o comunicazione;
- fatte salve le prerogative in materia di comunicazione in capo all'Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è fatto comunque divieto ad ogni altro destinatario delle presenti Linee Guida di comunicare all'esterno informazioni o documenti riservati con modalità difformi da quelle previste dalle vigenti procedure aziendali; per quanto concerne, in particolare, le Informazioni Privilegiate, come di seguito definite, la relativa divulgazione può avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida.

Le presenti Linee Guida sono pubblicate sul sito internet aziendale.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altre disposizioni delle presenti Linee Guida, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo, peraltro, inteso che i termini definiti al singolare, ove applicabile, si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- o **Amministratore Delegato:** l'Amministratore Delegato di ENAV.
- o **Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate (FOCIP):** le strutture interne alla Società, oltre che alle società del Gruppo, a vario titolo coinvolte nella mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti e nella individuazione e gestione delle Specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.
- o **Gruppo:** ENAV S.p.A. e l'insieme delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'Articolo 2359 cod. civ. e dell'Articolo 93 del Testo Unico della Finanza.
- o **Informazioni Privilegiate:** quelle informazioni
 - a) di carattere **preciso**, ossia che:

- i. si riferiscono ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e che
 - ii. sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento a cui l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari;
- b) che **non** sono state rese **pubbliche**;
 - c) **concernenti ENAV** ovvero i relativi Strumenti Finanziari;
 - d) che, se rese pubbliche, potrebbero avere un **effetto significativo sui prezzi** degli Strumenti Finanziari, ossia che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento (valutazione di *market sensitivity*).

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate informazioni aventi carattere preciso. Tale tappa intermedia è considerata un'informazione privilegiata se presenta anche gli altri criteri sopra menzionati riguardanti le informazioni privilegiate (c.d. fattispecie di Informazioni Privilegiate a formazione progressiva).

- o **Informazioni Rilevanti o Specifiche Informazioni Rilevanti:** le informazioni che rientrano nelle tipologie di informazioni di cui al successivo **Allegato 3** e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze, sono valutate tali da poter assumere, in un successivo, anche prossimo, momento, natura di Informazione Privilegiata.
- o **Information Committee (IC):** la struttura interna alla Società deputata alla gestione, all'applicazione e al monitoraggio delle Linee Guida nonché al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate secondo quanto di seguito previsto. Il potere decisionale dell'IC in merito alle funzioni di sua competenza è in capo all'Amministratore Delegato. L'IC è costituito dall'Amministratore Delegato, posto al vertice del medesimo, dai responsabili delle strutture Communication and Investor Relations, Comunicazione e General Counsel e dal Chief Financial Officer, che forniscono supporto all'Amministratore Delegato secondo i termini di cui alle presenti Linee Guida. L'IC, ove lo ritenga necessario e/o opportuno, può essere coadiuvato dai professionisti e dai consulenti esterni che di volta in volta risultino funzionali a supportare, anche sotto l'aspetto tecnico, le determinazioni del medesimo, previa, se del caso, iscrizione di tali soggetti negli appositi registri Insider e delle Informazioni Rilevanti.
- o **Registro Insider:** il Registro delle Informazioni Privilegiate, tenuto ai sensi delle presenti Linee Guida e al relativo **Allegato 6**.
- o **Registro Informazioni Rilevanti o Relevant Information List o RIL:** il registro delle Informazioni Rilevanti, tenuto ai sensi delle presenti Linee Guida e al relativo **Allegato 6**.
- o **Società Controllate:** le società su cui ENAV esercita il controllo ai sensi dell'Articolo 2359 cod. civ. e dell'Articolo 93 del Testo Unico della Finanza.
- o **Strumenti Finanziari:** gli strumenti di cui all'Articolo 1, comma 2 del Testo Unico della Finanza quotati nei mercati regolamentati italiani ovvero per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano.

3. DESTINATARI E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

3.1 Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni delle presenti Linee Guida:

- a) i membri degli organi di amministrazione e controllo e i dipendenti della Società e delle Società Controllate;
- b) tutte le altre persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta con la Società o con le Società Controllate, hanno accesso su base regolare od occasionale ad Informazioni Rilevanti e Privilegiate;

congiuntamente, **Destinatari**.

3.2 Senza pregiudizio di ogni altro obbligo sugli stessi gravante ai sensi delle vigenti procedure aziendali, i Destinatari sono tenuti a:

- (i) mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Rilevanti e sulle Informazioni Privilegiate di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa e professionale, e a non diffonderle né rivelarle ad alcuno;
- (ii) utilizzare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- (iii) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e di quelle Privilegiate fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nelle presenti Linee Guida;
- (iv) informare tempestivamente l'IC in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione delle presenti Linee Guida, e darne altresì comunicazione all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231.
- (v) qualora si ritenga di aver individuato un'informazione possibilmente rilevante, informare tempestivamente l'IC per il tramite della rilevante FOCIP.

3.3 I Destinatari sono tenuti a osservare nella gestione delle Specifiche Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate alcune regole generali di condotta di seguito elencate in via non esclusiva:

- particolare attenzione deve essere posta nel garantire la massima riservatezza nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati;
- analoga cautela deve essere utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di *advisor* nelle operazioni stesse;
- per accedere alle Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali, rientranti o meno nella definizione di Informazione Rilevante, i soggetti non Destinatari delle presenti Linee Guida devono previamente sottoscrivere un *confidentiality agreement*;
- la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Privilegiate o Specifiche Informazioni Rilevanti deve essere custodita e archiviata con la massima diligenza, e soggiacere alle regole di utilizzo e custodia di tali informazioni, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle stesse e, al contempo, in modo da assicurare la tracciabilità delle attività, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal Decreto 231;

- il carattere confidenziale dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura “riservato” utilizzando apposite buste chiuse o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

3.4 Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:

- i. acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari della Società o del Gruppo, utilizzando le Informazioni Privilegiate;
- ii. raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate alla lettera i).

3.5 I membri degli organi di amministrazione e controllo della Società e delle Società Controllate, nonché i dirigenti della Società che dipendono dall'Amministratore Delegato e quelli che dipendono da tali dirigenti, attestano per iscritto, all'atto della nomina ovvero dell'entrata in vigore delle Linee Guida e delle relative modifiche, di aver preso visione delle Linee Guida medesime e di essere consapevoli delle responsabilità e degli obblighi che da esse derivano a loro carico.

4. MAPPATURA DEI TIPI DI INFORMAZIONE RILEVANTE

- 4.1 ENAV, tenuto conto della specificità del proprio *business* e delle attività che svolge, individua e monitora le tipologie di informazioni astrattamente facenti parte della categoria delle Informazioni Rilevanti in quanto relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo e periodico oppure occasionale o imprevisto, possono ragionevolmente dare luogo all'insorgere di Specifiche Informazioni Rilevanti.
- 4.2 L'elenco di tipologie di informazioni astrattamente suscettibili di assumere natura di Informazione Rilevante è riportato all'**Allegato 3**.
- 4.3 L'IC, sulla base delle informazioni fornite dalle FOCIP, cura che, avuto riguardo alla peculiarità del *business* della Società, la mappatura delle tipologie di informazioni astrattamente rilevanti risulti adeguata ed aggiornata.

5. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI

- 5.1 La natura rilevante ovvero privilegiata di un'informazione è valutata caso per caso, sulla base dell'informazione stessa e del contesto in cui origina e si sviluppa, tenendo conto, tra l'altro, dei criteri (non esaustivi) indicati nelle Linee Guida Consob e di ogni altra rilevante specifica circostanza del caso.
- 5.2 A tal fine, in relazione a ciascuna tipologia di informazione rilevante, la struttura che ha la responsabilità dell'operazione dalla quale deriva l'informazione (la FOCIP Competente) individua, nell'ambito delle attività di propria competenza, tenuto conto della mappatura di cui all'Allegato 3 nonché dei criteri esemplificativi riportati in Allegato 1, le informazioni che possono assumere carattere di Specifica Informazione Rilevante, dandone tempestiva comunicazione all'IC, che valuta in merito alla specifica rilevanza e alla eventuale apertura della specifica sezione del Registro Informazioni Rilevanti, secondo quanto prescritto al successivo Articolo 5.6.
- 5.3 Con la comunicazione, la FOCIP competente trasmette all'IC e, per conoscenza, alla struttura General Counsel, una sintetica descrizione dell'evento o della circostanza dalla quale origina

l'informazione, delle motivazioni per le quali la stessa è suscettibile di essere qualificata come Specifica Informazione Rilevante e delle persone a conoscenza di tale informazione, secondo il modello in Allegato 2. Tale comunicazione è conservata a cura della struttura General Counsel.

- 5.4 La valutazione della specifica rilevanza delle informazioni è effettuata dall'Amministratore Delegato, avvalendosi dell'ausilio dell'IC e – se del caso - delle FOCIP di volta in volta coinvolte.
- 5.5 Successivamente all'individuazione della Specifica Informazione Rilevante e alla trasmissione della relativa comunicazione all'IC, la FOCIP Competente:
- (i) attiva immediatamente i protocolli di segregazione e confidenzialità di tale Informazione Rilevante, curando che gli stessi siano rispettati;
 - (ii) comunica tempestivamente ai soggetti indicati al precedente Articolo 5.3 ogni aggiornamento quanto alle persone a conoscenza della Specifica Informazione Rilevante;
 - (iii) monitora l'evoluzione della Specifica Informazione Rilevante al fine di comunicare tempestivamente all'IC ogni circostanza che imponga di valutare se la Specifica Informazione Rilevante abbia assunto carattere di Informazione Privilegiata.
- 5.6 Laddove una informazione sia qualificata come Specifica Informazione Rilevante, l'IC prescrive, ove necessario, l'apertura di una specifica sezione del Registro Informazioni Rilevanti nel quale sono iscritti coloro i quali sono a conoscenza di tale Specifica Informazione Rilevante (identificati per nome, cognome e posizione rivestita in azienda), per come comunicato dalla FOCIP Competente.

6 INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1 Ai sensi dell'Articolo 17 del Regolamento Market Abuse, ENAV comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società.
- 6.2 La valutazione circa la rilevanza del singolo evento, di una tappa intermedia o complesso di circostanze suscettibili di essere qualificati come Informazioni Privilegiate deve essere svolta caso per caso, tenendo conto dell'informazione stessa e del contesto in cui si sviluppa, dei criteri (non esaustivi) indicati nelle Linee Guida Consob e di ogni altra rilevante specifica circostanza del caso.
- 6.3 La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere a una comunicazione al mercato, ovvero – nei casi in cui la legge lo consenta – di ritardare la ridetta comunicazione per come disciplinato al successivo Articolo 9, è effettuata dall'Amministratore Delegato, avvalendosi dell'ausilio dell'IC e – se del caso – (i) delle FOCIP di volta in volta coinvolte, (ii) qualora necessario o utile anche degli amministratori delegati delle società del Gruppo, ovvero (iii) del Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'informazione si concretizzi o venga individuata nell'ambito della riunione consiliare.
- 6.4 All'esito della qualificazione dell'informazione come Privilegiata:
- viene redatta da parte dell'IC minuta del processo deliberativo. Tale minuta è conservata per cinque anni presso la struttura General Counsel;
 - le FOCIP nel cui ambito si è originata l'Informazione Privilegiata attivano i protocolli di confidenzialità e segregazione del corrispondente contesto informativo onde evitare una impropria circolazione della stessa all'interno e soprattutto all'esterno della Società, prima della sua comunicazione al pubblico;

- viene disposta l'immediata pubblicazione con le modalità di cui al successivo Articolo 7 ovvero l'apertura di apposita sezione del Registro Insider, nelle forme e tempi stabiliti dall'Articolo 10 e dall'Allegato 6.

7 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 7.1 All'esito della valutazione di cui all'Articolo 6, e laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo nella comunicazione per come previsto al successivo Articolo 9, le informazioni qualificate come Informazioni Privilegiate devono essere quanto prima possibile comunicate al pubblico, secondo i criteri e con le modalità prescritte all'Allegato 4.
- 7.2 Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione con le modalità descritte all'Articolo 8 e all' Allegato 4, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve le informazioni sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

8. PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO, STOCCAGGIO E DEPOSITO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 8.1 Il comunicato predisposto e approvato secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 viene diffuso, quanto prima possibile, mediante utilizzo del sistema telematico autorizzato in uso presso la Società e contestualmente trasmesso al sistema di stoccaggio autorizzato e trasmesso a cura della struttura Communication and Investor Relations ai media.
- 8.2 Il comunicato, inoltre, viene pubblicato a cura della struttura Communication and Investor Relations sul sito Internet della Società, www.enav.it, il prima possibile e comunque non oltre l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione e deve rimanere disponibile sul sito per almeno 5 (cinque) anni, con l'indicazione della data e ora della sua disclosure.
- 8.3 La struttura Communication and Investor Relations comunica a Consob, prima della sua diffusione, anche per le vie brevi l'intenzione di diffondere il comunicato avente ad oggetto Informazioni Privilegiate durante lo svolgimento delle contrattazioni.
- 8.4 Se il comunicato deve essere diffuso a mercato aperto, la struttura Communication and Investor Relations – nel caso si tratti di comunicato stampa di rilevanza particolarmente significativa – effettua una valutazione in merito alla circostanza se preavvertire o meno Borsa Italiana a mezzo telefono, per consentire alla stessa Borsa Italiana di esaminare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.

9 PROCEDURA DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

- 9.1 La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la comunicazione potrebbe pregiudicare, secondo un giudizio di probabilità, i legittimi interessi propri;

ii) il ritardo nella comunicazione non dovrebbe avere, secondo un giudizio probabilistico, effetto fuorviante per il pubblico;

iii) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione qualificata come Informazione Privilegiata.

9.2 Le circostanze legittimanti il ritardo includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società e/o di una o più delle sue controllate ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

9.3 Nel ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve essere controllato l'accesso alle stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

- di impedire l'accesso a tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- di garantire che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata di siffatte Informazioni Privilegiate;
- l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

9.4 L'esercizio della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate dovrà essere deciso dall'Amministratore Delegato della Società, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Informazione Privilegiata si concretizzi o venga individuata nell'ambito della riunione consiliare, coadiuvato dall'IC e avvalendosi della FOCIP di volta in volta interessata nonché, qualora le informazioni siano relative ad una società del Gruppo, degli amministratori delegati delle società del Gruppo.

9.5 La decisione di esercitare tale facoltà è registrata in apposito verbale contenente le motivazioni a supporto della medesima e una stima della data e, se del caso, dell'ora della probabile pubblicazione dell'Informazione Privilegiata eventualmente ritardata, secondo le modalità prescritte nell'Allegato 5.

9.6 Al fine di rispettare le condizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente Articolo:

- l'IC si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta Informazione Privilegiata e monitora costantemente la permanenza delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata;
- la struttura General Counsel provvede, tempestivamente, a iscrivere nel Registro Insider di cui all' Allegato 6 i soggetti che sono in possesso dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo;
- la struttura Communication and Investor Relations cura, con le modalità di cui al precedente Articolo 7, la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima, anche nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

- 9.7 In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, la struttura Communication and Investor Relations notifica a Consob che il comunicato in questione è stato pubblicato all'esito della procedura di ritardo precedentemente attivata e, su successiva richiesta di Consob, trasmette la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.
- 9.8 In ogni caso, la comunicazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo normativo contiene:
- i dati identificativi (nome e cognome) nonché la carica ricoperta all'interno della Società, del soggetto che ha preso la decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
 - la data e l'ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
 - i dati identificativi (nome e cognome), con l'indicazione della funzione ricoperta all'interno della Società, del soggetto che ha provveduto a pubblicare l'Informazione Privilegiata nonché il relativo indirizzo e-mail e numero di telefono aziendale;
 - i riferimenti relativi al comunicato pubblicato (oggetto, data e ora di diffusione e numero di protocollo assegnato dal sistema utilizzato per la diffusione dello stesso).
- 9.9 Su richiesta di Consob, inoltre, la comunicazione di cui al punto precedente contiene, altresì, l'indicazione delle motivazioni a fondamento della decisione e degli interessi specifici della Società che sarebbero stati pregiudicati da un'immediata comunicazione al pubblico, nonché la spiegazione delle modalità con le quali sono state soddisfatte le condizioni richieste per il ritardo.

10. ISTITUZIONE DEL REGISTRO INSIDER E DEL REGISTRO INFORMAZIONI RILEVANTI

- 10.1 In ottemperanza all' Articolo 18 del Regolamento sugli abusi di mercato e alle disposizioni di cui all'Articolo 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, ENAV ha istituito un apposito registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (il Registro Insider):
- 10.2 Inoltre, avuto riguardo alle raccomandazioni contenute nella Linee Guida Consob, la Società ha istituito e tiene, su base volontaria, un Registro Informazioni Rilevanti.
- 10.3 Struttura, funzioni e modalità di tenuta del Registro Insider e del Registro Informazioni Rilevanti sono descritte all'**Allegato 6**.
- 10.4 La Società individua all'interno della struttura General Counsel il responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider (il Responsabile del Registro Insider), responsabile altresì del Registro Informazioni Rilevanti, il quale ha anche la responsabilità di coordinamento con il Terzo Delegato (come definito e individuato nell'Allegato 6).

11. INCONTRI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA E CON ORGANI DI STAMPA

- 11.1 In occasione di incontri con la comunità finanziaria (ad esempio, analisti finanziari ed investitori istituzionali, agenzie di rating, road show, conference call, convegni etc.), la struttura Communication and Investor Relations comunica alla struttura del Chief Financial

Officer e alle altre funzioni aziendali eventualmente interessate luogo, tempo, modalità ed oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti verso il mercato. Qualora tali documenti contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, etc.) i dati stessi devono essere preventivamente validati dalle competenti strutture aziendali. Negli incontri con la comunità finanziaria deve essere presente un rappresentante della struttura Communication and Investor Relations.

- 11.2 I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla struttura Communication and Investor Relations, al fine di assicurare la gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e, quindi, più in generale, delle informazioni ragionevolmente suscettibili di divenire tali in conformità alla normativa applicabile ed alle presenti Linee Guida.
- 11.3 Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società nonché a partecipare ad incontri con i giornalisti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato nonché gli altri soggetti espressamente autorizzati. Le relative attività sono curate dalla struttura Communication and Investor Relations, che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza delle informazioni oggetto di divulgazione.
- 11.4 Nel caso in cui, nel corso della preventiva verifica dei contenuti dell'evento, siano riscontrate Informazioni Privilegiate, viene predisposto apposito comunicato da fornire al mercato, secondo quanto previsto nelle presenti Linee Guida; allo stesso modo si procede qualora nell'ambito di incontri, interviste o conferenze stampa si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate.

12 DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato possono decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi.
- 12.2 Il principio di correttezza nell'elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.
- 12.3 Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.
- 12.4 Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora ad esempio si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme).
- 12.5 Inoltre, per il principio di chiarezza, è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni. L'Amministratore Delegato, con il supporto della struttura del Chief Financial Officer, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovrà monitorare l'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al

mercato, al fine di comunicare, il prima possibile, al pubblico ogni rilevante scostamento relativo agli stessi e le relative motivazioni.

- 12.6 La struttura Communication and Investor Relations verifica anche che le informazioni previsionali fornite al mercato non dalla Società, bensì da intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. consensus estimate), siano coerenti con i dati previsionali diffusi dalla Società. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato ed i risultati attesi dalla Società, dovrà essere valutata la necessità di pubblicare un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

13 INFORMAZIONI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

- 13.1 La comunicazione di dati relativi alle prospettive aziendali o altri dati di natura privilegiata (ad esempio dati e informazioni su piani industriali e budget, dati contabili, obiettivi quantitativi non ancora divulgati) viene effettuata esclusivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che abbiano assunto specifico vincolo di riservatezza, conformemente a quanto prescritto nel “Regolamento per il funzionamento dell’Organismo Paritetico di Garanzia di ENAV”.

14 SONDAGGI DI MERCATO

- 14.1 La decisione di effettuare un sondaggio di mercato compete al Consiglio di Amministrazione e/o all’Amministratore Delegato. Il sondaggio di mercato deve essere condotto secondo la procedura dettata dall’Articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 596/2014.
- 14.2 Tutte le registrazioni relative al sondaggio devono essere conservate per almeno 5 anni presso la struttura Communication and Investor Relations.
- 14.3 L’Amministratore Delegato esamina se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, con l’ausilio dei primi riporti organizzativi delle funzioni nel cui ambito organizzativo le Informazioni Privilegiate si riferiscono nonché con l’ausilio dei responsabili delle funzioni Communication and Investor Relations e General Counsel .
- 14.4 La struttura General Counsel redige una relazione contenente gli esiti della valutazione di cui sopra e le relative motivazioni.

15 DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET

- 15.1 Sarà cura della struttura Communication and Investor Relations assicurare la pubblicazione sul sito internet della Società, con la massima tempestività e/o nei tempi eventualmente prescritti, dei comunicati stampa. Sarà, altresì, cura della medesima struttura inserire nell’apposita sezione del sito dedicata agli investitori la principale documentazione di carattere societario e contabile (bilanci, relazioni semestrali, presentazioni di risultati periodici alla comunità finanziaria, resoconti intermedi di gestione, ecc.), nonché di quella comunque utile agli azionisti per l’esercizio dei propri diritti, secondo quanto prescritto nell’[Allegato 7](#).

16 SISTEMA SANZIONATORIO

- 16.1 L’inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di Informazioni Privilegiate comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Inoltre, le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato configurano illeciti passibili di sanzioni anche penali e possono comportare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto 231.

- 16.2 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nelle presenti Linee Guida, inclusi gli Allegati, da parte di dipendenti di ENAV ovvero delle società del Gruppo, si provvederà ad adottare nei confronti dei responsabili di tale inosservanza i provvedimenti più idonei previsti dalla normativa contrattuale di lavoro, nonché dalle disposizioni del codice civile; l'eventuale inosservanza da parte dei componenti gli organi sociali verrà sanzionata secondo i rimedi previsti dalle vigenti disposizione di legge. Per le persone che prestano invece la loro attività in favore della Società e/o delle società del Gruppo sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera, l'inosservanza di quanto disposto nelle presenti Linee Guida determina l'applicazione delle misure previste nelle lettere di incarico o nei diversi rapporti contrattuali in essere.
- 16.3 È fatta comunque salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione delle presenti Linee Guida da parte dei soggetti interessati, derivanti, altresì, dall'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti nella normativa sul Registro Insider e delle altre disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.
- 16.4 Nel caso in cui ENAV dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società potrà anche agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

17 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA EXD. LGS. 231/01

- 17.1 Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alle presenti Linee Guida sono tenute ad assicurare l'invio all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231 della Società di idonei flussi informativi in base alle modalità stabilite dalle specifiche linee guida aziendali e per il tramite della struttura Internal Audit.
- 17.2 L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di svolgere controlli sull'effettiva e corretta applicazione delle presenti Linee Guida, richiedendo la documentazione necessaria alle funzioni coinvolte.

18 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA

- 18.1 L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare le modifiche e le integrazioni alle presenti Linee Guida che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi e/o regolamentari nonché a modifiche organizzative della Società, ferma la successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - CRITERI ESEMPLIFICATIVI E LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Per stabilire se, nel caso specifico, un'informazione abbia natura privilegiata occorre valutare se sussistono quattro condizioni. L'informazione deve:

- a) concernere direttamente ENAV e/o le società da essa controllate;
- b) non essere stata resa pubblica;
- c) avere carattere preciso;

d) essere "materiale", cioè deve trattarsi di un'informazione che, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

Si precisa che, nei casi in cui l'informazione sia relativa a un processo prolungato che si svolge in più tappe, ciascuna tappa intermedia del processo può, a sua volta, assumere natura privilegiata. Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

Ai fini di quanto precede, si riportano nel presente allegato taluni criteri che possono essere d'aiuto nell'individuazione delle Informazioni Privilegiate, fermo restando che le valutazioni devono essere effettuate caso per caso, sulla base delle circostanze specifiche relative a un determinato evento e/o a una determinata informazione, e che, pertanto, la sussistenza di alcuno dei criteri determina, di per sé solo, la natura privilegiata di un'informazione.

Ovviamente, tenuto conto del fatto che l'Informazione Rilevante è un'informazione la quale è suscettibile di divenire in un successivo, anche prossimo, momento Informazione Privilegiata, I medesimi criteri assumono rilievo anche per valutare se un'informazione sia suscettibile di essere qualificata come Informazione Rilevante.

Inoltre, avuto riguardo al fatto che le Linee Guida trovano applicazione anche nei confronti delle Società Controllate, si precisa che in relazione a tali Società Controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere rilevante o privilegiato per ENAV alla luce della significatività delle attività delle predette Società Controllate.

1. L'informazione deve concernere direttamente ENAV

Le informazioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di market abuse e delle presenti Linee Guida sono esclusivamente quelle che riguardano direttamente ENAV. Non devono essere comunicate quelle informazioni che riguardano indirettamente ENAV e cioè quelle informazioni che, pur influenzando su prezzi degli Strumenti Finanziari della Società (ed avendo le altre caratteristiche previste dalla normativa), originano però da soggetti esterni alla Società. A tal proposito, si riportano di seguito taluni esempi di informazioni che riguardano indirettamente ENAV:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust

Fermo restando quanto precede, può darsi che possa verificarsi il caso in cui, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano ENAV solo indirettamente, talune informazioni, in precedenza non considerate privilegiate da ENAV, assumano invece tale natura. Ad esempio, nel caso in cui venga adottato un provvedimento normativo o governativo recante un impatto sulle attività di ENAV, la Società potrebbe essere l'unica in grado di comprendere gli effetti di tale provvedimento e la relativa materialità per le finalità di cui alle presenti Linee Guida.

2. L'informazione non deve essere stata resa pubblica

Le informazioni di cui alle presenti Linee Guida si considerano, di norma, pubbliche quando le stesse sono state pubblicate da ENAV con le corrette modalità; fino a tale momento, infatti, gli investitori potrebbero ritenere che l'informazione non sia ancora sicura.

Nel valutare se un'informazione è già pubblica, ENAV tiene, altresì, presenti le informazioni pubblicate da soggetti terzi sulla vicenda sottostante all'informazione.

Ove l'informazione sia "anticipata" da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è la Società stessa, l'informazione può essere considerata già pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non può essere considerata privilegiata. In tale caso, rimane comunque fermo l'obbligo per ENAV di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

Altro caso in cui l'informazione può essere considerata già pubblica è quello in cui la medesima informazione sia stata già correttamente pubblicata ai sensi del Regolamento Market Abuse da altri soggetti (emittenti) coinvolti nella vicenda sottostante all'informazione. Il caso può essere, ad esempio, quello dell'informazione inerente un'operazione di acquisizione societaria che sia già stata comunicata al pubblico da un altro emittente che è controparte. Anche in tal caso, rimane comunque fermo l'obbligo per ENAV di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

Infine, nel valutare se un'informazione sia già pubblica, ENAV tiene presenti anche le altre informazioni dalla Società stessa già pubblicate sulla medesima vicenda sottostante, in specie nei

casi di “processi prolungati”. In tali casi, ENAV tiene conto del grado di probabilità che, nelle precedenti comunicazioni al pubblico, aveva associato al realizzarsi di tale vicenda sottostante.

3. L'informazione deve avere carattere preciso

Secondo quanto previsto dall'Articolo 7 del Regolamento Market Abuse, il “carattere preciso” dell'informazione dipende dalla contestuale sussistenza di due condizioni:

- (i) L'informazione deve fare riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- (ii) l'informazione deve essere sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

Per quanto concerne la condizione di cui al punto (i), si ritiene che possano assumere natura privilegiata anche quegli eventi (circostanze) che non si sono ancora verificati ma che si può ritenere che si verificheranno. Pertanto, un'informazione può avere carattere preciso anche se si riferisce ad un evento che non è ancora certo, cioè sicuro al 100%, che si realizzi. Tale informazione, infatti, può riguardare anche circostanze o eventi futuri in relazione ai quali appaiono, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete le prospettive di realizzazione. Ai fini di ausilio per le valutazioni del caso concreto, in relazione alla sussistenza della condizione di cui al punto (i), si potranno tenere in considerazione i seguenti elementi:

- a) nel determinare se una serie di circostanze esista o un evento si sia verificato, un elemento chiave da considerare è se sussistano evidenze stabili o oggettive. Non si deve trattare cioè di *rumors* o di mere congetture prive di qualsiasi concretezza;
- b) nel considerare se si possa ragionevolmente ritenere che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà, un tema chiave è se sia possibile delineare tale conclusione sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione, cioè *ex ante*;
- c) ogni tappa di un processo prolungato può costituire un'informazione di carattere preciso, al pari dello stesso processo prolungato. Ad esempio, nel caso di OPA, il fatto che alla fine del processo l'offerta non venga lanciata non implica che il progetto di avvicinamento alla società target non possa costituire di per sé un'informazione di carattere preciso;
- d) non è necessario che un'informazione debba essere completa per essere considerata di carattere preciso. Per esempio, il progetto di avvicinamento alla società target tramite un'OPA può essere considerato un'informazione di carattere preciso anche se l'offerente non ha ancora deciso il prezzo dell'OPA;
- e) un'informazione può essere considerata di carattere preciso anche se si riferisce a situazioni alternative. Per esempio, il fatto che l'emittente non abbia ancora deciso su quale di due società lanciare un'OPA non implica necessariamente che tale informazione non abbia carattere preciso.

Per quanto concerne la sopra descritta condizione (ii), vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati, essa potrebbe verificarsi, ad esempio, in due situazioni:

- a) quando l'informazione è tale da consentire ad un investitore ragionevole di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con un rischio molto basso, ad esempio quando l'investitore è in grado di stimare con sufficiente fiducia come l'informazione, una volta resa pubblica, influenzerebbe il prezzo dei relativi strumenti finanziari e di quelli derivati. Ad esempio, se l'investitore sa che un

particolare emittente sta per essere oggetto di un'OPA, tale investitore potrebbe fare affidamento sull'aumento del prezzo delle azioni quando la notizia diventerà pubblica;

- b) quando è probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato; ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa.

La condizione appena richiamata lega in una certa misura la condizione del carattere preciso a quella della materialità (per cui si veda oltre) ed evidenzia come il possibile effetto dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari possa riguardare anche strumenti finanziari derivati. Questo implica che, ad esempio, potrebbe avere carattere preciso un'informazione relativa ad un evento di cui non sia ancora chiaro l'impatto che produrrà sui prezzi delle azioni ma di cui è chiaro l'impatto che avrà sulla volatilità. La variazione della volatilità ha, infatti, un impatto diretto sul prezzo degli strumenti finanziari derivati.

In ogni caso ed in senso generale, la condizione di cui al punto (ii) afferente al carattere preciso è soddisfatta quale che sia il senso in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo, e cioè sia in aumento che in diminuzione: non è infatti necessario che dall'informazione sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l'influenza potenziale dell'informazione sui prezzi si dispieghi in una determinata direzione.

4. L'informazione deve essere "materiale"

Per informazione materiale, cioè informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da ENAV o degli strumenti finanziari derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In proposito, si presume che l'investitore ragionevole basi le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e consideri:

- a) l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva di ENAV,
- b) il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario;
- c) l'attendibilità della fonte di informazione;
- d) ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.)

Per stabilire la sussistenza del "probabile effetto significativo sui prezzi" occorre fare un'analisi *ex ante*, stimando il grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente atteso, restando inteso che "probabile" significa che, da un lato, non è sufficiente la mera possibilità che l'informazione abbia un effetto sui prezzi e, dall'altro, che non è necessario un grado di probabilità prossima alla certezza.

Per stabilire la "significatività" del movimento dei prezzi non sono adatti soltanto criteri quantitativi o soglie fisse. Alcuni indicatori utili che dovrebbero essere presi in considerazione sulla possibilità che l'informazione abbia un effetto significativo sui prezzi sono i seguenti:

- a) se il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi
- b) se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*
- c) se nella prassi di ENAV sono già state trattate come privilegiate informazioni simili.

Ad ogni modo, tali fattori costituiscono solo indicatori della materialità dell'informazione e non devono essere considerati come definitivi, dovendo la valutazione di materialità, al pari delle altre, essere svolta nel caso concreto. Nell'effettuare tale valutazione occorre considerare che la significatività dell'informazione varia sensibilmente da società a società in funzione di una pluralità di fattori, quali le dimensioni, gli sviluppi recenti nonché il *sentiment* del mercato, sia sulla società sia sul settore nel quale la stessa opera.

5. Ulteriori linee guida per la valutazione

Le quattro condizioni di cui ai precedenti paragrafi del presente Allegato 1 sono da valutare in modo disgiunto, anche quando, nelle circostanze del caso specifico, risultino intrinsecamente legate tra loro (come potrebbe accadere, ad esempio, per la condizione della "materialità" e del "carattere preciso").

I criteri utili ad individuare quando un'informazione assume natura privilegiata possono essere basati su elementi qualitativi o quantitativi, su condizioni interne o esterne ad ENAV, a seconda del tipo di Informazione Rilevante.

Di seguito, in conformità alle indicazioni delle Linee Guida Consob, si riportano taluni elementi che forniscono indicazioni sulla probabilità che l'informazione sia privilegiata, fermo restando che una serie di altri fattori potrebbe portare a conclusioni diverse, e che tali elementi, al pari di quelli illustrati sopra, sono utili nella ricostruzione del più completo contesto informativo in cui ENAV decide sulla natura privilegiata dell'informazione, ma che di per sé nessuno di essi determina, da solo, la natura privilegiata dell'informazione.

Nel valutare la natura privilegiata di un'informazione, ENAV tiene conto:

- a) della dimensione dell'operazione sottostante all'informazione. Quanto più l'operazione è importante rispetto alle dimensioni dell'emittente in termini, ad esempio, di fatturato, attività, capitalizzazione, grado di indebitamento o redditività, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura privilegiata;
- b) dell'impatto sulle attività *core* di ENAV. Quanto più un dato fornisce indicazioni sull'andamento corrente e prospettico dell'attività caratteristica della Società, sia cioè un *leading indicator* dell'andamento della gestione, tanto più è probabile che il dato assuma natura privilegiata;
- c) dello stato di sviluppo dell'operazione sottostante all'informazione. Quanto più un progetto è in fase avanzata, tanto più è probabile che assuma natura privilegiata;
- d) del rilievo dell'informazione per il settore. Quanto più un'operazione è suscettibile di alterare gli equilibri di un settore, tanto più è probabile che assuma natura privilegiata;
- e) dell'impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari. Quanto più le strategie aziendali e le informazioni contabili di periodo si discostano dalle previsioni degli operatori, specie se supportate da precedenti indicazioni fornite dalla società, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura privilegiata;
- f) dell'inserimento dell'informazione nella congiuntura economica. In un contesto, ad esempio, di forte crescita della domanda interna nel settore di riferimento, quanto più bassi sono i risultati contabili di periodo, tanto più è probabile che tale informazione abbia natura privilegiata;
- g) del posizionamento dell'informazione nel contesto istituzionale del momento. Nel caso in cui ENAV abbia rilevanti attività in un Paese estero, recenti fatti politici ed economici occorsi in tale Paese potrebbero assumere rilievo ai fini della valutazione della natura privilegiata di dati relativi a tali attività;

h) delle situazioni di fatto. Specie nell'ambito dei cosiddetti processi prolungati, la realizzazione di alcune tappe intermedie rende con maggiore probabilità privilegiata l'informazione relativa al più ampio processo;

i) della richiesta di finanziamenti esterni. Qualora, per esempio, nell'ambito di un importante progetto di M&A venga deciso di richiedere un finanziamento ad hoc ad un istituto bancario, potrebbe essere più probabile che l'informazione abbia carattere privilegiato;

j) dell'impatto sulle informazioni già rese pubbliche da ENAV. Se, ad esempio, la Società aveva fornito indicazioni in merito ad un rafforzamento delle attività in una certa area geografica, la vendita di una controllata nella stessa zona potrebbe costituire, con maggiore probabilità, un'Informazione Privilegiata;

k) negoziazione di strumenti finanziari. Assumono, tipicamente, natura privilegiata le informazioni sulle fondamentali fasi dell'iter che porta alla negoziazione degli strumenti finanziari su una sede di negoziazione: richiesta di ammissione alle negoziazioni, ammissione alle negoziazioni su richiesta o autorizzazione dell'emittente e la data di effettivo inizio delle negoziazioni.

ALLEGATO 2 – MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONE RILEVANTE

Comunicazione da indirizzarsi all'Information Committee ("IC") e, per conoscenza, al General Counsel

Descrizione sintetica della informazione suscettibile di essere individuata come Informazione Rilevante
Motivazioni per le quali si ritiene che l'informazione possa essere qualificata come Specifica Informazione Rilevante
Persone a conoscenza della possibile Specifica Informazione Rilevante
Protocolli di segregazione e riservatezza in atto o da implementare

ALLEGATO 3 – PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DEI TIPI DI INFORMAZIONE RILEVANTE

CATEGORIA INFORMAZIONE	TIPO INFORMAZIONE RILEVANTE	SOTTO-TIPOLOGIE
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL BUSINESS	Modifiche al Piano di Performance quinquennale	Attività con istituzioni europee o nazionali per la definizione della regolamentazione di settore con grande impatto sulla Società
	Ingresso in /ritiro da rilevanti settori di business	
	Acquisto o vendita di Asset pari al 5% degli Asset totali	Acquisizione, alienazione o atti di disposizione di aziende, rami d'azienda, partecipazioni, o altri beni o attività (unbundling obbligatorio di servizi es. dismissione di rami di attività a supporto della fornitura del controllo del traffico aereo)
	Ricevimento /annullamento di ordini importanti	Conclusioni di accordi contrattuali rilevanti per tipologia di cliente/area geografica/valore e/o costituzioni di joint venture
	Rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti	Scostamenti di CAPEX superiori alla soglia prevista per investimenti strategici precedentemente comunicato al mercato
	Operazioni straordinarie	Fusione, scissione o altre operazioni straordinarie
	Programmi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale	

CATEGORIA INFORMAZIONE	TIPO INFORMAZIONE RILEVANTE	SOTTO-TIPOLOGIE
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL BUSINESS	Progetto di quotazione della Società su altri mercati, delisting, OPA	
	Eventi di security e HSE	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza di rilievi e/o non conformità sanzionabili con sospensione/limitazione o revoca della certificazione SES • Incidenti relativi alla security di criticità molto grave o catastrofica (notizia di evento, reportistica su Singoli incidenti che include analisi delle cause e strategie di remediation, valutazione di impatti sprovvisi di copertura assicurativa) • Riferimento agli obblighi ed alle correlative sanzioni previste nei provvedimenti attuativi della Direttiva UE 1148/2016
	Eventi di Safety	Informazioni relative a potenziali responsabilità organizzative, sistemiche o individuali, in caso di "incidenti" o "inconvenienti gravi" di Safety nonché informazioni relative a evidenze che possono rilevare la non esistenza del Safety Management System di Enav in caso di inconvenienti gravi e incidenti a contributo ATM

CATEGORIA INFORMAZIONE	TIPO INFORMAZIONE RILEVANTE	SOTTO-TIPOLOGIE
INFORMAZIONI RELATIVE A DATI CONTABILI E GESTIONALI	Andamento della gestione	Valutazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi
	Attività del revisore	<ul style="list-style-type: none"> Opinion negativa della società di revisione Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione
	Variazioni dei risultati contabili attesi Informazioni e/o dati relativi alla relazione finanziaria annuale, semestrale e ai resoconti intermedi di gestione che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici, nel periodo anteriore all'approvazione dell'organo amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> Perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto, mutamenti nel risultato di esercizio o nelle perdite attese potenzialmente idonei a generare <i>profit warning</i> o <i>earning surprise</i> Svalutazioni/rivalutazioni di attività
	Insolvenza di debitori rilevanti tale da impattare sulla continuità aziendale	

CATEGORIA INFORMAZIONE	TIPO INFORMAZIONE RILEVANTE	SOTTO-TIPOLOGIE
INFORMAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI	Emissione di Strumenti finanziari	Obbligazioni e altri titoli di debito, proposte di acquisto di altri strumenti finanziari quotati
	Operazioni sul capitale	Nuovi conferimenti/rimborso di conferimenti
	Policy del dividendo e/o previsione dividendi straordinari	
	Piani di incentivazione per management e dirigenti strategici	Modifiche rilevanti ai piani stock/grant options anche finanziati da operazioni di buyback
	Revoca di affidamenti bancari/finanziamenti	<ul style="list-style-type: none"> Sforamento nei covenant e ogni altra violazione o incapacità di rispettare obblighi contrattuali relativi a finanziamenti in essere. Finanziamenti europei stanziati e revocati su progetto strategici

CATEGORIA INFORMAZIONE	TIPO INFORMAZIONE RILEVANTE	SOTTO-TIPOLOGIE
INFORMAZIONI RELATIVE VICENDE LEGALI, GIUDIZIARIE E STRAGIUDIZIALI	Contenzioso legale di rilevante entità o significatività, avuto riguardo alle caratteristiche, ai prevedibili impatti economico-finanziari ovvero reputazionali per ENAV e/o per il Gruppo	
	Procedure concorsuali	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di ammissione a procedure concorsuali • Presentazione di istanze o emanazioni di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali
	Messa in liquidazione o verificarsi di potenziali cause di liquidazione della Società o di società del gruppo rilevanti	Contenziosi giulavoristici di gruppo

CATEGORIA INFORMAZIONE	TIPO INFORMAZIONE RILEVANTE	SOTTO-TIPOLOGIE
INFORMAZIONI ISITUZIONALI	Operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza	
	Assetti Proprietari	Mutamenti rilevanti nella compagine societaria o negli accordi di controllo, in <i>compliance</i> con i limiti statutari
	Composizione del management	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiamento di consiglieri di Amministrazione e Sindaci • Dimissioni/uscita di management strategico laddove le circostanze e le modalità di tale uscita siano suscettibili di avere un effetto significativo sulla Società.
	Minaccia di scioperi del settore protratti	

ALLEGATO 4 – CRITERI E CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

A. Criteri e caratteristiche della comunicazione al pubblico:

(i) Chiarezza

La comunicazione al pubblico deve contenere gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentanti e, ove rilevante, collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti. Ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico deve essere inoltre diffusa quanto prima possibile con le modalità indicate dalla regolamentazione vigente². La comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate soggette a *disclosure* e il *marketing* delle proprie attività non devono essere combinate tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.

(ii) Simmetria informativa

La comunicazione al pubblico va eseguita in maniera simultanea presso tutte le categorie di investitori. L'obbligo di simmetria informativa si concretizza nell'obbligo in capo alla Società di dare integrale comunicazione al pubblico di qualunque Informazione Privilegiata che sia stata diffusa, dalla Società o da una persona che agisca in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, a terzi non soggetti ad obblighi di riservatezza³.

Sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, la Società in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalle Linee Guida, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di società controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumor*) può valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, fermo restando l'obbligo di immediata comunicazione al pubblico in caso di diffusione di Informazioni Privilegiate per le quali sia venuto meno il necessario regime di riservatezza.

(iii) Coerenza

Le informazioni contenute nei comunicati stampa devono essere coerenti con quelle in precedenza comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su materie correlate. Con specifico riferimento ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi, qualora la Società decidesse di comunicare tali dati è tenuta ad informare il pubblico in caso di rilevante scostamento dell'andamento effettivo della gestione rispetto ad eventuali dati già diffusi.

(iv) Tempestività

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando il pubblico sia stato informato senza indugio. Nel caso di divulgazione di notizie a terzi non soggetti ad obblighi di riservatezza, il requisito della tempestività è soddisfatto se (i) in ipotesi di divulgazione intenzionale, la comunicazione al pubblico sia resa simultaneamente e (ii) nel caso di divulgazione non intenzionale, la comunicazione al pubblico sia resa quanto prima possibile.

² V. art. 65-bis del Regolamento Emittenti.

³ Per tali dovendosi intendere obblighi di riservatezza legali, regolamentari, statutari o contrattuali.

B. Predisposizione del comunicato stampa di comunicazione al pubblico:

la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene a cura della struttura Communication and Investor Relations secondo le Linee Guida di seguito descritta.

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzato, qualificabile come Informazione Privilegiata, le strutture nel cui ambito organizzativo si sono generate le Informazioni Privilegiate, le trasmettono alla struttura Communication and Investor Relations che redige la bozza di comunicato, in italiano e inglese, e, qualora trattasi di comunicati price sensitive, in osservanza di quanto prescritto nella sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. vigenti (Istruzioni di Borsa).

La bozza del comunicato è trasmessa all'Amministratore Delegato ed ai responsabili delle funzioni di "primo riporto" nel cui ambito organizzativo si sono originate le Informazioni Privilegiate per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo, tali dati dovranno previamente essere verificati dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, la cui attestazione deve accompagnare tutti gli atti e le comunicazioni divulgate al mercato contenenti informazioni di carattere finanziario.

Qualora il comunicato sia relativo ad un evento riguardante società del Gruppo, la bozza è trasmessa all'amministratore delegato della società interessata.

Qualora l'Amministratore Delegato, in raccordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ritenga opportuno o necessario, dell'esame della bozza del comunicato verrà investito anche il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della predisposizione della bozza del comunicato, la struttura Communication and Investor Relations può discrezionalmente valutare l'opportunità di procedere ad una consultazione preventiva con Borsa Italiana e Consob.

Concluse le verifiche di cui sopra, la bozza del comunicato viene trasmessa all'Amministratore Delegato per la sua definitiva approvazione in raccordo con il Presidente, previa ulteriore verifica da parte del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari nel caso di modifiche a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo.

Il comunicato include il codice identificativo dell'informazione, come indicato all'Articolo 65-ter del Regolamento Emittenti.

Il titolo del comunicato contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto e, nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, deve menzionare ciascun evento. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso qualora il titolo contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto.

Il testo del comunicato deve riportare in forma articolata il contenuto della notizia, assicurando coerenza logica nell'esposizione. I contatti societari contengono i nominativi delle persone o delle strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché il sito internet della Società.

La struttura Communication and Investor Relations, con l'eventuale supporto delle altre strutture aziendali competenti, farà riferimento, nella predisposizione della bozza del comunicato, ai contenuti minimi indicati negli articoli IA.2.6.3 e seguenti delle Istruzioni di Borsa con riferimento alle più comuni tipologie di fatti rilevanti ivi previsti (dati contabili di periodo, giudizi della società di revisione, dati previsionali e obiettivi quantitativi, dimissioni o

nomina di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave, acquisizioni e cessioni, aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie, emissione di obbligazioni, operazioni su azioni proprie, fusioni e scissioni).

Sarà cura della struttura Communication and Investor Relations, con l'eventuale supporto delle competenti funzioni aziendali, verificare che (i) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché, ove rilevante, collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; (ii) ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio; (iii) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il marketing delle attività della Società e del Gruppo non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.

ALLEGATO 5 - VERBALE DEL RITARDO

La decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è riportata in un documento scritto (verbale) registrato su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- data e ora in cui è stato deciso di ritardare la pubblicazione dell'informazione;
- stima della data e dell'ora della probabile pubblicazione di tale informazione;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione;
- identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo;
- su richiesta della Consob e con relativa documentazione a supporto, l'indicazione delle motivazioni a fondamento della decisione e degli interessi specifici della Società che sarebbero stati pregiudicati da un'immediata comunicazione al pubblico, ed evidenze inerenti le modalità del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:
 - barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nell'esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - modalità predisposte per divulgare al più presto tali informazioni non appena non sia più garantita la riservatezza.

ALLEGATO 6 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

1. REGISTRO INSIDER

1. Il Registro Insider (nel seguito, anche, il **Registro**) contiene un'apposita Sezione nella quale sono iscritti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate su base regolare (la **Sezione dei Soggetti Permanenti**).
2. Il Registro Insider è inoltre suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (le **Sezioni Singole** ovvero la **Sezione Singola**). Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle Persone che su base occasionale, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alla specifica Informazione Privilegiata.
3. La Sezione dei Soggetti Permanenti del Registro contiene i dati identificativi nonché tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile:
 - a) dei membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione di ENAV
 - b) degli assistenti dei membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione di ENAV;
 - c) dei componenti l'IC (ovvero i responsabili delle strutture Communication and Investor Relations, General Counsel ed il Chief Financial Officer).
4. Ove si verifichi un evento o una circostanza che, in base alle presenti Linee Guida, è qualificata come Informazione Privilegiata, viene istituita la relativa Sezione Singola del Registro Insider contenente i dati identificativi nonché tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile.
5. Le persone che, in applicazione del precedente paragrafo 4, dovranno essere iscritte nella Sezione Singola del Registro Insider, potranno essere, a titolo esemplificativo:
 - a) i membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione;
 - b) i sindaci effettivi nonché il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di ENAV;
 - c) i dirigenti alle dirette dipendenze dei membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione (i **Primi Riporti**), ad eccezione dei dirigenti inseriti nella Sezione dei Soggetti Permanenti;
 - d) i dirigenti (i **Secondi Riporti**) alle dirette dipendenze di quelli indicati alla precedente lettera c);
 - e) la società di revisione incaricata della revisione contabile di ENAV (la **Società di Revisione legale dei conti**);
 - f) i dipendenti della Società diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c) e d) che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale alla specifica Informazione Privilegiata (i **Dipendenti**);
 - g) i consulenti che prestano la loro attività professionale in favore della Società e hanno accesso, anche su base occasionale, alle Informazioni Privilegiate, ivi incluse le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società ovvero che prestano attività di consulenza, quale ad esempio consulenza per finanziamenti strutturati, destinati alla ristrutturazione del debito o quelli collegati ad altre operazioni straordinarie (i **Consulenti**).

2. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO INSIDER

Il Registro Insider è tenuto con modalità informatiche dalla struttura General Counsel , che stabilisce i criteri e le modalità da adottare – anche tramite il ricorso a soggetto terzo (il **Terzo Delegato**) - per la tenuta, gestione e ricerca delle informazioni contenute nel Registro stesso, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la conservazione e la stampa. A tal fine, la struttura General Counsel individua al proprio interno il responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider (il **Responsabile del Registro Insider** ovvero il **Responsabile del Registro**), il quale ha altresì la responsabilità di coordinamento con il Terzo Delegato, laddove presente.

3. CONTENUTI DEL REGISTRO INSIDER

1. Al momento dell'istituzione del Registro Insider, il Responsabile del Registro senza indugio iscrive nella Sezione dei Soggetti Permanenti del Registro le persone di cui al precedente paragrafo 1.3, indicando con riferimento a ciascuna di esse:
 - a) dati anagrafici: cognome, cognome di nascita, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numeri di telefono professionali e privati (linea telefonica diretta fissa e mobile), indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato);
 - b) funzione e motivo dell'accesso all'Informazione Privilegiata;
 - c) data di invio della comunicazione alla persona di avvenuta registrazione;
 - d) data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
 - e) data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
 - f) data di cancellazione della persona dal Registro;
 - g) causale della cancellazione della persona dal Registro;
 - h) data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.
2. Al momento del verificarsi di un evento qualificato, in base alle presenti Linee Guida, come Informazione Privilegiata, il Responsabile del Registro istituisce la relativa Sezione Singola del Registro Insider, contenente i nominativi dei soggetti che abbiano accesso a tale Informazione Privilegiata e le seguenti informazioni, per come applicabili:
 - a) data e ora di registrazione;
 - b) dati anagrafici: cognome, cognome di nascita, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numeri di telefono professionali e privati (linea telefonica diretta fissa e mobile), indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) ovvero denominazione sociale, sede legale e codice fiscale). Relativamente a persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono indicati anche i dati anagrafici, sopra indicati, del soggetto in grado di individuare le persone che hanno specificatamente accesso a Informazioni Privilegiate;
 - c) motivo dell'iscrizione nel Registro;
 - d) data e ora in cui tali persone hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata;
 - e) data di invio della comunicazione alla persona di avvenuta registrazione;
 - f) data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
 - g) data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
 - h) data di cancellazione della persona dal Registro;

- i) causale della cancellazione della persona dal Registro;
 - j) data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro.
3. Per le finalità di cui al precedente paragrafo, le FOCIP interessate danno tempestiva comunicazione all'IC che, valutata la natura privilegiata dell'informazione, provvederà a richiedere l'iscrizione al Responsabile del Registro, fornendo contestualmente i dati di cui al presente paragrafo 3.2.

4. AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO

1. Le persone iscritte nella Sezione dei Soggetti Permanenti del Registro Insider comunicano senza indugio al Responsabile del Registro Insider ogni variazione nei dati di loro pertinenza per l'aggiornamento del Registro.
2. Le persone di cui al paragrafo 3.2, laddove risultino iscritte in una o più Sezioni Singola del Registro, comunicano tempestivamente al Responsabile del Registro, per l'aggiornamento del Registro Insider, ogni variazione dei rilevanti dati di cui al relativo paragrafo.
3. Le FOCIP e/o l'IC comunicano inoltre tempestivamente al Responsabile del Registro quando:
 - a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro;
 - b) una nuova persona deve essere iscritta nel Registro;
 - c) occorre annotare che una persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
4. Le informazioni relative alle persone iscritte nel Registro sono conservate dalla Società per i 5 (cinque) anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

5. INFORMATIVA ALLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO

1. Subito dopo l'iscrizione di una persona nel Registro, il Responsabile del Registro – anche per il tramite di soggetti terzi - con comunicazione inviata via e-mail provvede ad informarla:
 - a) della sua iscrizione nel Registro;
 - b) degli obblighi derivanti dall'avere accesso alle Informazioni Privilegiate; delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
2. Il Responsabile del Registro rende altresì noti, anche per il tramite di soggetti terzi, alle persone già iscritte nel Registro Insider, gli eventuali aggiornamenti che li riguardano, con comunicazione inviata via e-mail, nonché l'eventuale loro cancellazione dal Registro, sempre con comunicazione inviata a via e-mail.
3. Il Responsabile del Registro, anche per il tramite del Terzo Delegato, conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
4. Il Responsabile del Registro consegna alle persone che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.
5. Ogni persona è tenuta a:
 - a) restituire, firmata per ricevuta, copia delle presenti Linee Guida, accettandone i contenuti;

b) ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

6. REGISTRO INFORMAZIONI RILEVANTI (“Relevant Information List” opp. “RIL”)

1. Il Registro Informazioni Rilevanti viene tenuto su base volontaria.
2. Tale RIL è gestito in formato elettronico dalla struttura General Counsel, che stabilisce i criteri e le modalità da adottare – anche tramite il ricorso a Terzo Delegato - per la tenuta, gestione e ricerca delle informazioni contenute nel RIL medesimo, in modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione, la conservazione e la stampa. Il Responsabile del Registro è altresì il Responsabile del RIL.
3. Ogni qualvolta viene individuata una Specifica Informazione Rilevante, è aggiunta una nuova sezione al Registro Informazioni Rilevanti che riporta i dati (cognome, nome e codice fiscale) e indirizzo email delle persone che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante. Le informazioni relative alle persone sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all’iscrizione o all’ultimo aggiornamento che li riguarda.
4. L’IC provvede al monitoraggio delle Specifiche Informazioni Rilevanti e cura l’aggiornamento del Registro, per il tramite del Responsabile del Registro Insider. Pertanto, l’IC è tenuto a comunicare a quest’ultimo, non appena individuato il carattere rilevante dell’informazione, l’identità delle persone che hanno accesso a tale Informazione Rilevanti per le finalità di iscrizione nel Registro Informazioni Rilevanti, anche avvalendosi dello Terzo Delegato.
5. I soggetti individuati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni aziendali applicabili in materia di informazione riservata e confidenziale, secondo quanto prescritto nelle Linee Guida nonché nelle applicabili procedure aziendali in materia di classificazione delle informazioni

ALLEGATO 7 - CRITERI PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ

La pubblicazione sul sito internet e sul sistema di diffusione SDIR dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) riportare i dati e le notizie nelle pagine *web* secondo adeguati criteri redazionali, evitando di perseguire finalità promozionali;
- b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina *web*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- d) diffondere nel più breve tempo possibile un testo di rettifica – nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito – con evidenza delle correzioni apportate;
- e) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- f) dare notizia, nei comunicati, della eventuale pubblicazione sui siti web dei documenti, inerenti agli eventi riportati nei comunicati;
- g) mettere a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- h) indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- i) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di capire agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- j) indicare la fonte, nonché l'ora effettiva, della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- k) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- l) osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria, ovvero nei forum di discussione, al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.